


**COMUNE DI COLLI SUL VELINO**  
**Provincia di Rieti**

COMUNE DI COLLI SUL VELINO  
PROVINCIA DI RIETI

14 FEB. 2026

PROT. N. .... 412 ..... PUBBL. 43  
Cat. .... Classe ..... Fasc. ....  
DAL 14/02/2026  
AL 01/03/2026



**IL SINDACO**

**ORDINANZA SINDACALE N. 04 DEL //2026**

**OGGETTO: DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI AI CANI RANDAGI  
SUL TERRITORIO COMUNALE**

**IL SINDACO**

**VISTO** l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che attribuisce al Sindaco la competenza ad adottare, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità e igiene pubblica;

**VISTA** la Legge 14 agosto 1991, n. 281, recante "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo";

**VISTO** il D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, recante "Regolamento di Polizia Veterinaria";

**VISTA** la Legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale e disposizioni in materia di sanzioni amministrative;

**VISTO** il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana;

**CONSIDERATO CHE:**

- il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale ha rappresentato l'opportunità di adottare la presente ordinanza, comunicando che sono attualmente in corso sul territorio comunale operazioni coordinate di cattura dei cani randagi;
- la somministrazione di alimenti ai cani randagi da parte dei cittadini impedisce e ostacola le operazioni di cattura, in quanto gli animali alimentati regolarmente in luoghi non controllati risultano meno propensi ad avvicinarsi alle aree predisposte e ai dispositivi impiegati;
- sul territorio comunale è stata rilevata la presenza di cani randagi;
- l'alimentazione di cani randagi da parte di privati cittadini, seppur animata da intenti di tutela e assistenza, può comportare:
  - a) la concentrazione di animali in specifiche zone del territorio, con conseguente incremento del rischio igienico-sanitario;
  - b) l'accumulo di residui alimentari, con potenziale attrazione di altri animali (roditori, insetti) e conseguente rischio per la salute pubblica;

- c) il consolidamento della presenza di branchi randagi sul territorio, rendendo più difficoltosi il controllo e la gestione da parte dei servizi competenti;
- d) potenziali situazioni di pericolo per la circolazione stradale e per l'incolumità pubblica;
- è necessario garantire il decoro urbano e l'igiene pubblica, evitando l'insorgenza di situazioni di degrado;
- la gestione dei cani randagi deve essere affidata esclusivamente ai servizi veterinari competenti e alle strutture autorizzate (canili sanitari e rifugi), in conformità alla normativa vigente;
- sussistono pertanto motivi di tutela della salute e dell'igiene pubblica che richiedono l'adozione di un provvedimento contingibile e urgente;

**RITENUTO** necessario, nell'interesse della collettività e a tutela della salute e dell'igiene pubblica, vietare la somministrazione di alimenti ai cani randagi presenti sul territorio comunale;

**DATO ATTO** che la segnalazione della presenza di cani randagi dovrà essere effettuata ai competenti Servizi Veterinari dell'ASL e al Comune per i necessari interventi di cattura e trasferimento presso le strutture autorizzate;

### ORDINA

1. E' fatto divieto a chiunque di somministrare alimenti, in qualsiasi forma, ai cani randagi presenti sul territorio del Comune di Colli sul Velino.
2. I cittadini che avvistino cani randagi sul territorio comunale sono invitati a segnalare tempestivamente la presenza degli stessi:
  - Al Comune
  - ai Servizi Veterinari dell'ASL competente
 al fine di consentire gli interventi di cattura e il ricovero presso le strutture autorizzate.
3. La violazione del divieto di cui all'art. 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000.  
 All'accertamento delle violazioni e all'applicazione delle sanzioni amministrative provvede gli organi di polizia, secondo le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

### DISPONE CHE


La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi ed è diffusa mediante affissione in luoghi pubblici.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

### AVVERTE

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data

Colli sul Velino, 1402.2026



**IL SINDACO**  
Achille Nobili